

L'Accordo fra la Repubblica Italiana ed il Messico sulla trasferibilità delle pensioni è stato firmato a Città del Messico il 2 febbraio 1977. Notificato con scambio di note in pari data e pubblicato in GU n° 104 del 18 aprile 1977, è in vigore dal 1° aprile 1977.

Accordo fra Italia e Messico sulla trasferibilità delle pensioni

<a href="#">Accordo</a>	<a href="#">Scambio di note</a>	<a href="#">Entrata in vigore</a>
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

### CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Accordo si applica ai cittadini italiani, titolari di pensione messicana, rimpatriati e consente loro di ottenere il pagamento diretto della pensione in Italia, in deroga alle limitazioni che la legislazione di Sicurezza Sociale messicana impone in materia di pensioni. Di seguito, si fornisce l'indirizzo ed i contatti dell'[ISSEMYM](#), Istituzione messicana competente per il trasferimento delle prestazioni pensionistiche in Italia:

Istituzione messicana competente per il trasferimento delle prestazioni pensionistiche in Italia

Istituzione estera	ISSEMYM Dep.to de Pensiones Calle Andrés Quintana Roo 106 De La Merced (Alameda) 50080 Toluca de Lerdo, Méx. Estado de México Tel.: 0052.(0)722.226.1900
	Unidad de Atención - Pensionados y Pensionistas:  Correo electrónico: <a href="mailto:reyzabdiel@yahoo.com.mx">reyzabdiel@yahoo.com.mx</a>

### REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche [sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate](#)

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

**Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali**, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

**N.B.** Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#) sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti possono essere tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali private o di pensioni a carico delle gestioni pubbliche.

### TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Messico (Legge n. 710 del 14.12.1994), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede all'art. 18:

"Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".

#### **TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PUBBLICI**

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Messico (Legge n. 710 del 14.12.1994), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici prevede all'art. 19, comma 2:

"2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità."

#### **COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE.**

Il pensionato che risiede in Messico può chiedere all'Inps l'applicazione della Convenzione al fine di ottenere l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi previsto.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l'apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione [Moduli > Convenzioni Internazionali](#) in 4 versioni: CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Per le ritenute operate negli anni pregressi, il pensionato residente in Messico, potrà presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il **termine di decadenza di 48 mesi** dalla data di prelevamento dell'imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

La richiesta deve contenere l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale, la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione e deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta.